CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Del personale dipendente dell'Agenzia LAORE Sardegna
2010 parte economica

PREMESSO CHE

- Il 24 marzo 2009 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE Sardegna per la parte normativa che ha sostituito gli accordi firmati in data 10 luglio 2007, 30 gennaio 2008 e 11 settembre 2008.
- Il 26 novembre 2009 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE, 2009 parte economica e sistema di valutazione;
- Il 26 marzo 2010 è stato sottoscritto il CCI dell'Agenzia LAORE 2009 parte economica e sistema di valutazione, recante modificazioni al CCI sottoscritto il 26 novembre 2009;
- il presente accordo quantifica il fondo per la retribuzione di posizione, di rendimento e per le progressioni professionali per l'anno 2010 e pertanto modifica il CCI, parte economica, sottoscritto in data 26 novembre 2009, inserisce inoltre l'articolo 12 bis e il comma 2 bis dell'art. 13 del CCI, parte normativa, sottoscritto in data 24 marzo 2009, relativamente all'erogazione buoni pasto e costituzione gruppi di lavoro.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata del contratto

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio presso l'Agenzia LAORE Sardegna.
2. Gli effetti giuridici dell'accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.
3. Il presente accordo, salvo modifiche o nuove disposizioni del CCRL nonché diverse decorrenze previste nel presente accordo, mantiene la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto integrativo.

Art. 2 - Buoni pasto

1. Dopo l'articolo 12 del CCI sottoscritto il 24 marzo 2009 è inserito il seguente:

Art. 12 bis - Buoni pasto

1. Il buono pasto è corrisposto, oltre che nelle giornate obbligatorie di rientro, per i rientri effettuati per esigenze dell'Amministrazione, in presenza di orario pomeridiano eccedente l'ordinario orario di servizio.

Art. 3 - Gruppi di lavoro

Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del CCI sottoscritto il 24 marzo 2009 è inserito il seguente

2. bis Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 20.07.2009, possono essere altresì costituiti gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi innovativi anche trasversali o per attività progettuali non rientranti nello standard ordinario, nei quali possono essere inseriti anche dipendenti appartenenti alla categoria A.

Art. 4 - Fondo per la retribuzione di posizione

1. L'ammontare delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione dell'Agenzia LAORE Sardegna, per l'anno 2010, è determinata in euro 780.000,00.

Art. 5 - Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Si dà atto che le risorse per la retribuzione di rendimento per l'anno 2010 ammontano complessivamente a euro 942.605,45 salvo successive integrazioni.

LAORE SARDEGNA CGIL CISL UIL SADIRS-UGL FEDRO SAF FENDRESS-SAFOR

Art. 6 - Fondo per le progressioni professionali

1. Si dà atto che:
   le risorse per le progressioni professionali per l'anno 2010 ammontano complessivamente a euro 397.963,64 salvo successive integrazioni;
   per l'applicazione della norma transitoria, per l'anno 2006, sono stati utilizzati euro 21.504,24, pertanto, la somma disponibile per le progressioni professionali ammonta a euro 376.459,40.

Art. 7 - Procedura per l'erogazione della retribuzione di rendimento

1. Per l'anno 2010 la retribuzione di rendimento, nella misura del 60%, verrà liquidata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, sulla base della valutazione della prestazione collettiva;
2. la restante parte, equivalente alla misura del 40%, verrà liquidata entro novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, sulla base della valutazione della prestazione individuale.

LAORE SARDEGNA CGIL CISL UIL SADIRS-UGL FEDRO SAF FENDRESS-SAFOR